

Publicato il 07/10/2024

N. 03309/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 363 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Palma Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

di-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierfranco Puccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-ngela Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

- del bando di **concorso** per la copertura di n.2 posti di esecutore operaio manutentore cat.B posizione economica B1, indetto con determinazione

reg.gen.-OMISSIS-;

- della determinazione del Segretario Generale del Comune di -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale -OMISSIS- è stato escluso dalla graduatoria definitiva per la assunzione a tempo indeterminato di n° 2 esecutore manutentore operaio, categoria B posizione economica "B1" di cui alla det.dir. -OMISSIS-, per mancanza del requisito generale di cui all"art.3 lett.f) dell"avviso di selezione;

- della graduatoria finale di merito, allegata alla suddetta determinazione del -OMISSIS-, nella quale il ricorrente, pur posizionato per punteggio al primo posto, risulta escluso, mentre sono individuati come vincitori -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 20-OMISSIS- il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

F-OMISSIS-TTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 22 febbraio 2022 e depositato in data 8 marzo 2022, l'odierno ricorrente, -OMISSIS- impugnava, chiedendone l'annullamento: - il bando di **concorso** per la copertura di n. 2 posti di esecutore operaio manutentore cat. B posizione economica B1, indetto con determinazione reg.gen.-OMISSIS-, nella parte in cui prevede, fra i requisiti necessari per partecipare alla procedura, all'art. 3 lett. f *“di essere fisicamente idoneo all'espletamento del servizio, ovvero di non avere lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima, ottava categoria della tabella -OMISSIS- di cui al D.P.R. n. 834 del 30 dicembre 1981”*; - la determina del Segretario Comunale n. prot. -OMISSIS-, con la quale lo stesso ricorrente è stato escluso dalla graduatoria definitiva per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 esecutori manutentori operai categoria B posizione economica B1 di cui alla det. dir. -OMISSIS-, per

mancanza del requisito generale di cui all'art.3 lett. f) dell'avviso di selezione; - la graduatoria finale di merito, allegata alla suddetta determinazione del - OMISSIS-, nella quale il ricorrente, pur posizionato per punteggio al primo posto, risulta escluso, mentre sono individuati come vincitori i sigg.ri - OMISSIS-.

Nel ricorso, per quanto di interesse in questa sede, si rileva in punto di fatto quanto segue.

Con bando pubblicato con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS- (ME), manifestava l'intenzione di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di due esecutori manutentori operai, categoria B, posizione economica B1; tra i vari requisiti di partecipazione, veniva richiesto (lettera f) *“di essere fisicamente idoneo all'espletamento del servizio, ovvero di non avere lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ottava categoria della tabella -OMISSIS- di cui al D.P.R. n. 834 del 30/12/1981”*.

Nella domanda di partecipazione il ricorrente indicava i requisiti generici e specifici, i titoli posseduti, i servizi prestati, le esperienze lavorative e, per quel che qui interessa, dichiarava di essere *“-OMISSIS-ppartenente alle categorie protette di cui articolo 1 comma 4 della legge 68/99 e successive modifiche ed integrazioni e benefici della legge n° 104/1992”*.

-OMISSIS-Il'esito della valutazione dei titoli e dell'espletamento della prova pratica, -OMISSIS- risultava idoneo e si collocava al primo posto della graduatoria provvisoria, pubblicata il -OMISSIS-.

Con nota prot. -OMISSIS-, veniva richiesto al ricorrente di fornire documentazione comprovante la sua appartenenza alle categorie protette (documentazione fornita tempestivamente).

Con deliberazione del -OMISSIS-, il Comune approvava la graduatoria definitiva, segnalando che era *“in fase di definizione la posizione del primo candidato”*.

Con comunicazione prot. -OMISSIS-, il -OMISSIS- veniva informato dell'avvio di procedimento finalizzato alla sua esclusione dalla graduatoria del

concorso; le motivazioni di tale esclusione riguardavano l'accertamento da parte di un medico competente delle sue condizioni fisiche, evidenziando che le patologie accertate superavano le limitazioni previste dalle tabelle sanitarie vigenti.

Il -OMISSIS- contestava tale esclusione, sostenendo che fosse sufficiente una certificazione attestante l'idoneità per le mansioni offerte, inoltre richiedeva di essere sottoposto a visita medica.

Con comunicazione del -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, il Comune ribadiva l'impossibilità di accogliere la richiesta di una visita medica, confermando l'esclusione del -OMISSIS- dalla graduatoria per mancanza del requisito generale di idoneità fisica, ai sensi dell'articolo 3, lettera f), dell'avviso di selezione.

-OMISSIS- verso il provvedimento di esclusione (unitamente ai provvedimenti indicati in epigrafe) veniva proposto ricorso per i seguenti motivi.

Secondo la normativa vigente (art. 42, comma 1 del Decreto Legge n. 69/2013 e art. 16, comma 3, della Legge 68/99) non è più richiesto il certificato di *"idoneità fisica all'impiego"* per l'assunzione di soggetti disabili, demandando la valutazione della idoneità alle specifiche funzioni, piuttosto che a criteri generali; in particolare, secondo il ricorrente, le disposizioni normative sopra richiamate abrogano i requisiti generali di idoneità fisica, rendendo quindi illegittimo il requisito del bando che richiede una valutazione di *"idoneità fisica"* senza alcun riferimento alle mansioni da espletare.

Veniva denunciato il difetto di istruttoria atteso che la esclusione del -OMISSIS- non si fonderebbe su alcun accertamento medico, ma solo sulla base del verbale di riconoscimento dello stato di portatore di handicap, senza alcuna effettiva correlazione con le precipue mansioni da svolgere, rappresentando un atto discriminatorio nei confronti del soggetto dichiarato disabile.

Veniva rilevato che il ricorrente non è mai stato oggetto di un accertamento medico in ordine alle sue condizioni fisiche ed alla condizione di idoneità alle mansioni da svolgere.

Per il ricorrente, la giustificazione addotta dal Comune per l'esclusione dalla graduatoria è generica e fa riferimento ad un parere fornito dal Medico competente, del tutto privo di motivazione.

Veniva osservato che il provvedimento di esclusione fa riferimento solo alla presenza di lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima ottava categoria della tabella -OMISSIS- di cui al D.P.R. n. 834 del 30/12/1981, senza specificare se si tratti lesioni ovvero di infermità, di quale patologia si tratti, in quale categoria di quelle previste dalla tabella -OMISSIS- sia ricompresa, in quale rapporto sia da porre la supposta patologia con le mansioni di operaio manutentore.

Veniva rilevato che il ricorrente è stato sottoposto ad una prova pratica multidisciplinare, consistita nell'effettuare operazioni di giardinaggio (in particolare potatura alberi), edilizia (in particolare pavimentazione strada), idraulica (in particolare riparazioni su impianto idrico e fognature), e che non ha avuto alcuna difficoltà ad espletare le operazioni richieste, tant'è vero che lo stesso è stato valutato idoneo, proprio con riferimento allo svolgimento della specifica attività per la quale si deve procedere alla assunzione dei due operai manutentori.

Secondo la prospettazione del ricorrente, risulta illogico avere considerato idoneo il ricorrente dopo l'effettivo svolgimento delle mansioni, e poi, solo successivamente, ritenere che lo stesso non possieda il requisito della idoneità fisica.

Veniva evidenziato che il -OMISSIS- ha prodotto, in seno al procedimento finalizzato alla sua esclusione, il nulla osta del Centro per l'impiego dal quale evince che egli, a seguito di visita collegiale con la formulazione della diagnosi funzionale e definizione delle capacità globali del disabile pervenuti dall'--OMISSIS- nella seduta del -OMISSIS-, ha valutato le residue capacità

lavorative dell'interessato giudicandolo *“idoneo alle mansioni di addetto ai servizi tecnici impianto di depurazione e controllo acque”*; mansioni, come è intuibile, del tutto sovrapponibili a quelle di operaio manutentore, e per le quali, solo pochi mesi prima del -OMISSIS-, una apposita Commissione Medica aveva riscontrato la sua idoneità.

Infine, veniva evidenziato che il punteggio attribuito al -OMISSIS- è corretto e, dunque, una volta caducato il provvedimento di esclusione, lo stesso si posizionerebbe al primo posto della graduatoria definitiva.

Si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 15 marzo 2022, il Comune di -OMISSIS- che rilevava quanto segue: - il ricorso è inammissibile posto che parte ricorrente non ha impugnato la determina n. -OMISSIS-, con la quale è stata approvata detta graduatoria definitiva, nella quale il -OMISSIS- è risultato primo in graduatoria, ma con la postilla che *“è in fase di definizione la posizione del primo candidato in graduatoria”*, rappresentando detto provvedimento il primo atto del procedimento amministrativo lesivo dell'interesse del ricorrente, specie ove si consideri che già prima di tale determina n. -OMISSIS- era stato notificato allo stesso in data -OMISSIS- con nota prot. n. -OMISSIS- l'avvio del procedimento volto alla sua esclusione; - il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria finale, perché lo stesso non è risultato fisicamente idoneo all'espletamento del servizio, in quanto affetto dalle infermità riportate nella -OMISSIS-del DPR n. 834/1981; - lo stesso ricorrente, nella istanza di partecipazione al **concorso**, ha dichiarato di appartenere alle categorie protette di cui all'articolo 1 comma 4 della legge 68/99 e successive modifiche ed integrazioni e benefici della legge n. 104/1992; e lo stesso ha fornito all'Ente Locale resistente la documentazione afferente la sua invalidità; - il ricorrente presenta, quindi, un quadro clinico riferito alla sua persona non ottimale per espletare una prestazione lavorativa sotto sforzo, quale è quella che si richiede ad un operaio manutentore, stante che è affetto da invalidità al -OMISSIS-, contrastando con i divieti di cui alla settima ed all'ottava categoria della tabella -OMISSIS- del DPR n. 834/1981 e

precisamente con il punto 17) della settima categoria, ove è fatto divieto ai partecipanti di essere affetti da -OMISSIS-, nonché con i punti 14), 17) e -OMISSIS-) dell'ottava categoria ove il divieto riguarda le seguenti patologie: -OMISSIS-. Dal parere medico-legale acquisito dall'Ente locale risulta che le patologie di cui è affetto -OMISSIS- sono maggiori di quelle di cui è fatto divieto nelle anzidette categorie settima e ottava tabella -OMISSIS- DPR n. 834/1981; né vale a sconfiggere il deficit della idoneità fisica del ricorrente, la certificazione medica fornita dallo stesso nel febbraio 2022, in quanto trattasi di un documento sanitario di nessuna valenza, perché prodotto all'Ente Locale fuori tempo rispetto ai termini concessi al ricorrente medesimo per la produzione dei documenti richiesti, attestanti la sua idoneità fisica, giusta nota n. prot. -OMISSIS-, e poi perché proveniente da un medico non appartenente ad una struttura pubblica.

Si costituivano in giudizio i controinteressati -OMISSIS- che evidenziavano quanto già rilevato dalla difesa dell'Ente locale.

-OMISSIS-ll'udienza del 3 ottobre 20-OMISSIS-, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, per l'effetto, va rigettato.

Come è noto l'individuazione della categoria alla quale ascrivere l'infermità del pubblico dipendente ha natura tecnico-discrezionale e rientra nei margini di opinabilità che sfuggono al sindacato del giudice amministrativo.

Nella fattispecie, la valutazione operata dall'-OMISSIS-mministrazione non appare irragionevole posto che si fonda sul verbale della Commissione invalidi.

La -OMISSIS-, secondo la letteratura scientifica "*comporta -OMISSIS-*".

In sostanza, i pazienti manifestano una limitazione significativa dell'attività fisica: anche attività quotidiane minime, come camminare per casa o salire mezza rampa di scale, possono causare -OMISSIS-; tuttavia, i pazienti si sentono generalmente stabili a riposo, senza sintomi evidenti in assenza di sforzo fisico (la -OMISSIS- indica una limitazione marcata dell'attività fisica,

anche piccoli sforzi causano sintomi, ma il paziente rimane asintomatico a riposo).

Nel caso della classe -OMISSIS-, dunque, -OMISSIS-.

La -OMISSIS- rientra nella-OMISSIS- della tabella -OMISSIS- allegata al D.P.R. n. 834/1981 (la categoria comprende -OMISSIS-); la -OMISSIS- rientra nella categoria ottava sia n. -OMISSIS- che al n. -OMISSIS- della Tabella -OMISSIS- allegata al D.P.R. n. 834/1981.

Il Comune ha effettuato una valutazione tecnico-discrezionale, anche corroborata da un parere reso da un medico specialista in medicina del lavoro (il quale ha addirittura ritenuto che le patologie di cui soffre il ricorrente debbano ascrivere a categorie superiori), che non appare censurabile.

Sicché, in conclusione, la valutazione dell'organo tecnico competente (sulla documentazione della Commissioni invalidi civili dell'INPS) e fatta propria dall'-OMISSIS-mministrazione comunale, potrà apparire discutibile ed opinabile, ma non certo viziata da grave ed evidente illogicità.

Né vale a confutare tale convincimento la circostanza evidenziata in ricorso dal ricorrente secondo cui l'-OMISSIS- nella seduta del -OMISSIS-, avrebbe valutato le residue capacità lavorative dell'interessato giudicandolo *“idoneo alle mansioni di addetto ai servizi tecnici impianto di depurazione e controllo acque”*, atteso che trattasi di mansioni che non possono risultare sovrapponibili a quelle di operaio manutentore in cui è richiesto all'evidenza un diverso sforzo fisico sicuramente maggiore e più gravoso rispetto a quello di tecnico dell'impianto per depurazione e controllo acque.

Il provvedimento di esclusione del ricorrente, in definitiva, non può considerarsi irragionevole, attese le oggettive limitazioni che lo stesso incontrerebbe nello svolgimento delle ordinarie mansioni di operaio manutentore a causa delle patologie riscontrate dalla Commissione invalidi civili e valutate dall'organo accertatore dell'Ente locale.

Il ricorso, alla luce di quanto sopra esposto, va respinto.

Il Collegio, in ragione della natura degli interessi coinvolti nella fattispecie, ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale -OMISSIS- amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 20-OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

Emanuele Caminiti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuele Caminiti

IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.